



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area Previdenza e Assistenza

Roma, 02/12/2022
Prot. 320

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici INCA all'Estero
Agli Uffici Zona INCA
Ai Dip. Previdenza, Welfare e MdL Cgil
Loro Sedi

Oggetto: Assegno Unico Universale - Contenzioso giudiziario per il mancato riconoscimento della maggiorazione art. 4 del D.Lgs 230/2021.

Care compagne e cari compagni,

a quasi un anno dall'istituzione dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico, riteniamo che alcune delle posizioni assunte dall'INPS in questi mesi vadano contro le previsioni legislative e contro il principio universalistico sul quale è improntata la norma.

Per questo motivo, consideriamo sia utile iniziare un percorso che prevede l'avvio del contenzioso giudiziario su diverse casistiche che hanno visto la reiezione o il non riconoscimento di alcune maggiorazioni previste dalla normativa AUU da parte dell'Istituto.

A seguito del parere positivo del Collegio Legale Nazionale abbiamo quindi deciso di intraprendere un primo filone di contenzioso in merito alla maggiorazione prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 230/2021.

In particolare, l'art.4 del D.Lgs. n. 230 del 29 dicembre 2021, nell'individuare i criteri per la determinazione dell'importo dell'assegno unico spettante, stabilisce, al comma 8, che: "Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta".

Con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022 l'INPS, in riferimento a quanto stabilito al comma 8 ha inteso quale conseguenza che: "la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore".

Sostenendo tale impostazione l'Istituto, a nostro avviso andando ben oltre il tenore letterale della norma che non riferisce al "nucleo familiare" ma alla sola contemporanea condizione lavorativa di entrambi i genitori, ha ritenuto non spettante la maggiorazione suddetta in caso di genitori separati o divorziati.

La posizione assunta dall'INPS non è condivisibile e non appare conforme alle previsioni legislative.

L'assegno unico e universale per i figli a carico, come si legge nell'art.1, comma 1, "costituisce un beneficio economico attribuito ... ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"; il successivo art. 2, comma 2, precisa che "l'assegno di cui all'articolo 1 spetta, nell'interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5".

Per espressa previsione di legge, l'assegno unico è dunque da intendersi corrisposto nell'interesse dei figli a carico e non già dei loro genitori, sicché, a fronte del requisito per così dire "oggettivo" dato dalla presenza di due genitori entrambi lavoratori, pare irrilevante che gli stessi costituiscano o meno un unico nucleo familiare, risultando così soddisfatto il requisito di cui all'art.4, comma 8.

Ciò a maggior ragione se si presta attenzione al dettato del successivo art. 5 che disciplina la concessione di un'ulteriore maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 €.

Tale ultima disposizione, infatti, nell'approntare la maggiorazione in questione per un periodo transitorio di tre anni, fa riferimento ai soggetti aventi diritto come individuati dal precedente art. 4 ed impone la presenza congiunta di due requisiti: "a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro; b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare ... in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente".

La maggiorazione viene poi quantificata in misura "pari alla somma dell'ammontare mensile della componente familiare, come determinato al comma 4, e dell'ammontare mensile della componente fiscale", intendendosi per componente familiare ai sensi del comma 4 "a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al presente decreto; b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto".

È dunque la stessa norma di legge che, laddove ha inteso valorizzare il concetto di nucleo familiare lo ha fatto in modo espresso, peraltro parificando la famiglia "bigenitoriale convivente" a quella "bigenitoriale non convivente" e distinguendola, per contro, da quella "monogenitoriale".

Nel caso della maggiorazione di cui al citato art.4 comma 8, invece, non si rinviene alcun richiamo al nucleo familiare, risultando dunque legittimata un'interpretazione letterale/sistematica che ne consideri soddisfatti i requisiti a prescindere dalla collocazione dei figli presso uno o entrambi i genitori.

Sulla base di quanto finora esposto si ritiene di promuovere il relativo contenzioso giudiziario, prestando la massima attenzione, oltre che ai termini decadenziali e di prescrizione anche, trattandosi di questione nuova, ad una attenta analisi dei singoli casi nelle loro specificità in particolare al rapporto rischio/beneficio in

relazione dei redditi eventualmente posseduti e delle norme che disciplinano le spese processuali. Sull'avvio e sugli esiti di tale attività vi chiediamo di tenerci informati.

Vi chiediamo, infine, di segnalarci altre tipologie di casistiche che potrebbero esserci utili, previo un attento esame del Collegio Legale Nazionale, per avviare ulteriori filoni di contenzioso.

Fraterni saluti.

*p. l'Ufficio legale
Monia Travaglini*

*p. l'Area Previdenza e Assistenza.
Giuseppe Colletti*

*La coordinatrice dell'Area
Gabriela Mella*

*p. la Presidenza
Anna Maria Bilato*